

**Ambito Distrettuale
Sarnese-Vesuviano**



ACCORDO QUADRO per il “Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducente”.

Elaborato n.

001

Descrizione

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Revisioni	Data		
00	Febbraio 2018		

Operations

Ing. Andrea Palomba

INDICE

Art. 1 Disposizioni preliminari	2
Art. 2 Modalità di esecuzione dei servizi.....	7
Art. 3 – Ammontare, durata e variazioni dell'accordo quadro	17
Art. 4 - Documenti contrattuali.....	18
Art. 5 - Cauzione definitiva - Copertura assicurativa.....	18
Art. 6 – Penali	18
Art. 7 - Corrispettivi e modalità di pagamento.....	19
Art. 8 - Sospensione dei servizi.....	20
Art. 9 - Variazioni dei servizi assunti	20
Art. 10 - Subappalto, Cessione dei Crediti	20
Art. 11 - Revisione prezzi.....	20
Art. 12 - Obbligazioni specifiche del fornitore	20
Art. 13 – Domicilio del Fornitore	21
Art. 14 - Tutela dei dati personali	21
Art. 15 - Definizione delle controversie e Foro competente	21
Art. 16 - Recesso per volontà della Stazione Appaltante	21
Art. 17 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto.....	22
Art. 18 - Osservanza di leggi e regolamenti.....	22
Art. 19 – Riservatezza dei dati.....	23
Art. 20 - Tasse e imposte.....	23
Art. 21 – Norme applicabili	23

Art. 1 Disposizioni preliminari

1.1 Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si intende per:

Contraente: G.O.R.I. S.p.A., (indicata anche come GORI);

Autoveicolo (anche “veicolo”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da GORI per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione della GORI il veicolo oggetto di locazione.

Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che risulterà aggiudicatario dell’appalto e che, conseguentemente, sottoscriverà il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: candele, pastiche freni, filtri, olio, pneumatici ecc.).

Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibile ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria).

Ordinativo di acquisto: il documento con il quale la GORI manifesta la volontà di attivare nuovi contratti di noleggio.

1.2 Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, e dei servizi connessi.

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio a GORI secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli altri elaborati posti a base di gara.

Il Fornitore garantisce la completezza del servizio.

La GORI potrà scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 Km
	90.000 Km
	120.000 Km

48 mesi	60.000 Km
	80.000 Km
	100.000 Km
	120.000 Km

In ogni caso a tali tipologie contrattuali potranno essere aggiunte ulteriori in funzione delle esigenze della contraente. Altresì, la GORI, si riserva la facoltà di richiedere una tipologia di veicolo differente da quelli indicati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in funzione delle proprie esigenze, concordando con il Fornitore il nuovo canone di noleggio.

Nel corso dello svolgimento del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di intervenire direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, senza che il Fornitore possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta ovvero, più in generale, avanzare alcunché.

La GORI avrà la facoltà di scegliere quale modello dovrà essere oggetto del contratto. Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.9.

Per ogni autoveicolo, oggetto di contratto di noleggio, non dovrà essere previsto alcun anticipo.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sottoelencati nonché della tassa di proprietà del veicolo:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- sostituzione dei pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- coperture assicurative senza franchigia

1.3 Caratteristiche dei veicoli

I veicoli offerti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie:

Autocarri

VEICOLO M1: Veicolo Furgonato - Euro 6 - Tipo Fiat Fiorino o similare

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Cilindrata in cc	Fino a 1300
Potenza	Almeno 75 CV
Alimentazione	Diesel
N. porte	4 (di cui una porta guidatore, una porta passeggero, una porta posteriore a due battenti e una porta laterale scorrevole con maniglia esterna)

	verticale)
Volumetria	Non inferiore a 2,0 mc

VEICOLO M2: Veicolo furgonato - Euro 6 - Tipo Fiat Panda Van o similare

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Cilindrata in cc	Fino a 1300
Potenza	Almeno 75 CV
Alimentazione	Diesel
N. porte	5

VEICOLO M3: Veicolo furgonato - Euro 6 - Tipo Fiat Doblò o similare

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Cilindrata in cc	Fino a 1600
Potenza	Almeno 100 CV
Alimentazione	Diesel
N. porte	4 (di cui una porta guidatore, una porta passeggero, una porta posteriore a due battenti e una porta laterale scorrevole con maniglia esterna verticale)
Volumetria	Non inferiore a 3,0 mc

Allestimenti minimi ed obbligatori per tutti i veicoli identificati con “M”

ABS	Segnale di pericolo mobile (Triangolo)
Air Bag Guidatore e Passeggero	Giubbotto fluorescente
Chiusura centralizzata	Dotazioni previste dal codice della strada
Alza Cristalli Elettrici	Cassetta di pronto soccorso
Climatizzatore Manuale	Vernice pastello a scelta della GORI
Servosterzo	Porta canbus per installazione sistema di navigazione (a cura società contraente)

Autovetture

VEICOLO V1: City car diesel - Euro 6 - Tipo Fiat Panda o similare

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Cilindrata in cc	Fino a 1300
Potenza	Almeno 75 CV
Alimentazione	Diesel
N. porte	5
N. posti	5

Allestimenti minimi ed obbligatori per autovetture tipo V1	
ABS	Autoradio
Air Bag Guidatore e Passeggero	Segnale di pericolo mobile (Triangolo)
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Giubbotto fluorescente
Climatizzatore Manuale	Dotazioni previste dal codice della strada
Servosterzo	Cassetta di pronto soccorso
Chiusura centralizzata	Vernice a scelta della GORI
Porta canbus per installazione sistema di navigazione (a cura società contraente)	

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

La GORI sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

I veicoli dovranno essere dotati della ruota di scorta e del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità. Il ruotino di scorta ed il kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici saranno ammessi, nel caso in cui la ruota di scorta regolare non risulti essere presente nel listino optional ufficiale della Casa Costruttrice per il modello di veicolo scelto. Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e con chilometraggio massimo di 50 Km. Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di due copie del modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e del numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

1.4 Responsabile del servizio

Il Fornitore dovrà nominare un proprio Responsabile del Servizio, che sarà responsabile ed unico interlocutore nella gestione dei rapporti contrattuali con la GORI, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne da concordare con la GORI;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della GORI;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalla GORI al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. Sarà di esclusiva facoltà della GORI l'assegnazione, anche temporanea, dei veicoli a noleggio a dipendenti della società, a dipendenti del gruppo Acea ed a chiunque lo ritenga necessario.

La GORI sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

In caso di furto, la GORI provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. In caso di furto parziale o atto vandalico sarà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione di copia della stessa, al Fornitore, nei medesimi termini sopra indicati. Qualora venissero riscontrati sul veicolo danni derivanti da manovre di parcheggio o di origine non precisata, GORI provvederà a darne sempre e comunque informazione al Fornitore con le modalità riportate al punto 2.10.2 del presente capitolato.

In caso di incidente, la GORI informerà il Fornitore entro 48 ore trasmettendo il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e/o dichiarazione di incidente.

Le modalità di trasmissione di qualsivoglia documentazione sono riportate al punto 2.10.2 del presente capitolato.

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative

La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:

- Il Fornitore potrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga effettuata direttamente alla GORI ovvero comunicare (in qualità di proprietario dell'autovettura) all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti della Stazione Appaltante;
- La GORI, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà

a processarlo come da procedure interne;

Art. 2 Modalità di esecuzione dei servizi

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

I veicoli ordinati verranno consegnati a cura del Fornitore, in un giorno lavorativo della settimana, alla sede GORI di Via delle Industrie – 84018 Scafati (SA). La sede sopra indicata è raggiungibile con bisarca. Il numero dei veicoli consegnabili settimanalmente non potrà essere superiore alle 8 (otto) unità. Il Fornitore invierà comunicazione scritta alla GORI a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica support.parcoauto@goriacqua.com, con l’elenco dei veicoli in consegna e con l’indicazione delle targhe con un preavviso di almeno 5 giorni.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno di consegna dell'autoveicolo.

Il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli entro 120 giorni solari che decorreranno dalla data di comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte della GORI Spa.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la GORI su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata la Stazione Appaltante.

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada. Il contachilometri dovrà essere impostato su chilometri e non su miglia.

La persona delegata dalla GORI, all’atto della consegna dovrà constatare che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale di consegna dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo della Stazione Appaltante dell’Ordinativo di Fornitura;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto dal presente capitolato;
- data di scadenza polizza assicurativa;
- presenza di chiave Master;
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiamento pneumatici, se consentiti);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata della GORI. Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

2.2 Mancata consegna

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al paragrafo 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare alla GORI una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire alla GORI con un preavviso minimo di 10 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. Se entro i 150 giorni dall'ordinativo di fornitura il veicolo non sarà disponibile il Fornitore sarà tenuto a fornire un veicolo provvisorio, dello stesso segmento di quello ordinato e con dotazioni non inferiori a quelle previste dal presente capitolato, fino alla consegna del veicolo ordinato. Il costo del veicolo provvisorio sarà uguale a quello ordinato. In caso di mancata consegna di veicolo sostitutivo si applicheranno le penali previste all'art. 6 del presente Capitolato a partire dal 151 giorno solare dalla data dell'ordinativo e fino alla consegna del veicolo sostitutivo o di quello ordinato.

2.3 Manutenzione

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.

Gli interventi saranno eseguiti presso Centri di Servizio/Officine convenzionati con il Fornitore e come previsti al paragrafo 2.11 del presente capitolato.

I materiali utilizzati nelle attività di manutenzioni, con particolare riguardo agli olii e lubrificanti, dovranno essere a basso impatto ambientale.

Per la manutenzione ordinaria, normalmente richiesta dall'autoveicolo stesso mediante appositi messaggi visualizzati sul cruscotto, il Fornitore è obbligato ad autorizzare gli interventi entro le 48 ore successive alla richiesta. Non è previsto, in tali casi, il fermo dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio/Officina. In caso di mancata autorizzazione da parte del Fornitore, GORI potrà far eseguire comunque le riparazioni, se necessarie a garantire la sicurezza e fruibilità dell'autoveicolo. La spesa sostenuta sarà addebitata al Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il Fornitore è obbligato ad autorizzare gli interventi entro le 48 ore successive alla richiesta inserita nel portale del Fornitore nei casi in cui l'autorizzazione non possa essere negata per motivi di sicurezza e rispetto del codice della strada (es. rottura di specchietti laterali, indicatori di direzioni, fari, stop). Nei casi in cui sia necessaria una valutazione dell'avaria (es.: grave sinistro, significativo guasto meccanico) tale da poter determinare il ritiro dalla circolazione dell'autoveicolo sia a carattere momentaneo che definitivo, l'autorizzazione alla riparazione, oppure la risoluzione del contratto unilaterale, deve essere rilasciata entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi.

La GORI potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 5 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di

sinistri.

2.4 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove espressamente prevista), e a quello iniziale, il Fornitore è tenuto a fornire, n. 2 ulteriori treni di gomme (8 pneumatici), che la GORI potrà gestire in base alle proprie esigenze, durante l'intera durata del contratto di noleggio, indipendentemente dallo stato di usura e dai chilometri percorsi.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa marca, misura e codici di carico e velocità di quelli originali. Indipendentemente da quanto sopra prescritto, il Fornitore è obbligato a garantire interventi illimitati per foratura dei pneumatici.

Nel caso in cui un veicolo esaurisca il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, la GORI sostituirà a proprie spese gli pneumatici, presso struttura a propria scelta, qualora il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte della GORI, così come indicato all'articolo 1.5 del presente capitolato.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri.

L'autoveicolo sarà riparato presso uno dei Centri di Servizio/Officina convenzionati e comunicati dal Fornitore così come previsto dall'art. 2.11 del presente capitolato.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla GORI le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione e, qualora coincidenti, alle operazioni di controllo dei gas di scarico. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la GORI.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. La Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.

2.6 Autoveicolo sostitutivo

Non sono previsti autoveicoli sostitutivi.

2.7 Soccorso stradale

Il servizio di soccorso stradale, attivato dal driver, dovrà garantire il traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino al Centro di Servizio tra quelli individuati e previsti al punto 2.11, ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco. Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Non potrà essere richiesto alcun pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata alla GORI. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla GORI. Il servizio dovrà

essere attivato immediatamente alla chiamata del driver e comunque reso disponibile entro 2 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il driver dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali, previste dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oltre l'addebito di eventuali spese sostenute dalla GORI.

2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore). Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio delle coperture assicurative obbligatorie per legge.

2.8.1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non dovrà prevedere franchigie.

2.8.2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile dei trasportati a bordo non dovrà prevedere franchigie.

2.8.3. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. La copertura assicurativa coprirà anche tutti i danni riscontrati sui veicoli e non riconducibili all'esecutore materiale del danno. La copertura “Kasko” non dovrà prevedere franchigie.

2.8.4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, comprese apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in

conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo. La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.

2.8.5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.); in tali casi il ripristino totale del veicolo sarà a carico del Fornitore; sarà cura della GORI presentare alle autorità competenti le relative denunce.

Le coperture dei predetti rischi non dovranno prevedere franchigie.

2.9 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'accordo quadro, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

Inoltre è possibile sostituire un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla GORI, ed entro 30 giorni dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello dovrà essere della medesima marca del mezzo sostituito, ovvero, solo previa espressa accettazione di GORI, potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.

La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della GORI, che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora allo scadere del termine dei 30 giorni sopra richiamato il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste.

Il Fornitore potrà proporre, agli stessi prezzi, per tutta la durata dell'accordo quadro, modelli

equivalenti a quelli offerti, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e con le medesime caratteristiche tecniche migliorative dei veicoli offerti. La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della GORI, che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.10 Servizio di Customer Care

Il Fornitore dovrà rendere obbligatoriamente disponibile:

- a) un servizio di Help Desk;
- b) un sito per il monitoraggio e la gestione della flotta.

2.10.1 Servizio di Help Desk

Il Servizio di Help Desk avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste relative a pratiche di manutenzioni in attesa di autorizzazione;
- richieste di consulenza sui servizi in appalto (es. autorizzazioni alle manutenzioni);
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il servizio dovrà essere disponibile, per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi), come definito nella successiva tabella:

Erogazione del servizio di Help Desk	Lunedì – Venerdì	Sabato
	8.30 – 17.30	-----

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accoglia l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dal Fornitore per l'accesso al servizio di Help Desk dovranno essere:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate alla GORI telefonicamente per richieste telefoniche, oppure all'indirizzo e-mail support.parcosauto@goriacqua.com per richieste formulate per iscritto.

2.10.2 Sito per il monitoraggio e la gestione della flotta

Il sito per il monitoraggio e la gestione della flotta sarà reso disponibile per tutta la durata dell'accordo quadro e sarà fruibile entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto. Il sito web dovrà essere reso disponibile tramite connessione Internet a cura del Fornitore aggiudicatario, sia su apparecchiature proprie, sia presso fornitori di servizi esterni.

Architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore aggiudicatario. L'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti tramite l'utilizzo di un browser Internet. L'accesso al sito, tramite login e password, costituisce un utile strumento di

lavoro per il monitoraggio e la gestione delle flotte e sarà utilizzato per la trasmissione di qualsiasi documentazione, da parte di GORI, inerente gli autoveicoli a noleggio.

Nel sito dovranno essere disponibili, per ogni singolo autoveicolo ordinato/consegnato, almeno le seguenti informazioni:

- numero e data dell'ordine di noleggio;
- targa, marca e tipo dei veicoli ordinati/consegnati;
- tipologia dei contratti scelti, relativi canoni e scadenze contrattuali previste;
- dotazioni dell'autoveicolo;
- consumi ed emissioni di CO₂ come da certificato di omologazione e carta di circolazione del veicolo;
- elenco di tutte le richieste inserite nel portale, di qualsiasi natura, sia dalla GORI che dai Centri di Servizio/Officine;
- elenco di tutti gli interventi di qualsiasi natura effettuati per singolo autoveicolo (manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione pneumatici, revisioni, ecc.);
- chilometraggio rilevato in occasione degli interventi di cui al punto precedente;
- sinistri, di qualsiasi genere e natura, regolarmente denunciati dalla GORI;
- scadenze per revisioni e controlli periodici;
- sanzioni amministrative (eventuali);

Dovrà essere resa disponibile la possibilità di salvare tutti i dati in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo).

Il sito dovrà essere aggiornato con cadenza minima settimanale.

2.11 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di carrozzeria o assistenza di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano ed in particolare nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, elettronica, di carrozzeria e pneumatici.

I Centri di servizio, dovranno garantire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro.

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna a comunicare alla GORI, entro una settimana dall'aggiudicazione della gara, i centri di servizi per manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di carrozzeria, assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario, di elevato e riconosciuto standard di qualità, per ognuna delle aree territoriali di seguito indicate (almeno un centro servizi per tipologia di assistenza):

Area Vesuviana – composta dai seguenti comuni:

Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Mariglianella, Massa di

Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia e Volla

Area Nolana – composta dai seguenti comuni:

Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano

Area Costiera – composta dai seguenti comuni:

Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase

Area Penisola – composta dai seguenti comuni:

Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria La Carità, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense

Area Sarnese – composta dai seguenti comuni:

Angri, Corbara, Poggiomarino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati e Striano

Area Valle dell’Irno – composta dai seguenti comuni:

Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Siano e Roccapiemonte

Area Isole – composta dai seguenti comuni:

Anacapri e Capri

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente GORI in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell’accordo quadro, relativo all’elenco dei Centri di Servizio. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla GORI ad ogni richiesta, l’elenco completo e aggiornato, anche in formato elettronico, dei Centri di Servizio operanti nei comuni sopra indicati. Il numero totale dei Centri di Servizio deve rimanere adeguato per tutta la durata dell’accordo quadro. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 10 (dieci) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze e comunque nei comuni ricadenti nelle aree sopra indicate.

2.12 Riconsegna dei veicoli

Sarà cura della GORI provvedere alla consegna dei veicoli alla naturale scadenza o successivamente a tale data come previsto al punto 2.14. La consegna avverrà, in giorni feriali, presso centri convenzionati con il Fornitore ed il contratto s’intenderà risolto nello stesso giorno, farà fede la data riportata sul verbale di consegna. Nel caso in cui il ritiro dell’autoveicolo in scadenza o già scaduto avvenga a cura Fornitore, il contratto di noleggio s’intenderà risolto 3 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di messa a disposizione del veicolo. Nel caso di ritiro a cura del Fornitore i veicoli saranno ritirabili presso la sede GORI di Via delle Industrie - 84018 Scafati (SA). Nulla sarà dovuto al Fornitore per il ritiro del veicolo.

I veicoli saranno consegnati o ritirati nel normale stato di usura. Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di ritiro del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto da personale incaricato dalla GORI. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale

di ritiro, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Per tutti i danni regolarmente comunicati al Fornitore, attraverso le modalità precedentemente descritte, non potranno essere richiesti rimborsi. Eventuali danni annotati nel verbale di riconsegna e sottoscritti da persona incaricata GORI, non rientranti nel normale stato di usura (come indicata nella tabella sotto riportata) e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati/comunicati, potranno essere addebitati alla GORI, solo previa presentazione preventivo di spesa con accettazione da parte della GORI.

In caso di mancata accettazione del preventivo di ripristino da parte della GORI, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile. Il corrispettivo di tale perizia sarà equamente diviso tra GORI e Fornitore.

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 3 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 3 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 5 cm di diametro) Max 2 aree danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 5 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	
Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il

vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 2 cm che non ostruiscano la visuale	funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 2 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile derivanti dal peso del driver Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimosibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciate Sporco del rivestimento interno del tetto non rimosibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Tappeti con strappi o macchie non rimosibili Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

2.13 Percorrenze chilometriche

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati alla GORI Spa, o rimborsati, i chilometri eccedenti o inferiori alla percorrenza contrattuale prevista, anche se rimodulata, senza alcuna franchigia. In caso di risoluzione/restituzione anticipata o ritardata, a qualsiasi titolo intervenuta o decisa, ai fini del calcolo dei chilometri eccedenti o minori, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. (Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al ventesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 50.000 km (2.500 km mese x 20 mesi)).

Gli eventuali chilometri percorsi in eccesso saranno pagati, da GORI, al valore di 0,10 (0/dieci) centesimi di euro cadauno.

Gli eventuali minori chilometri saranno rimborsati, alla GORI, al valore di 0,05 (0/zerocinque) centesimi di euro cadauno.

2.14 Facoltà di proroga

La GORI si riserva la facoltà di non restituire un veicolo alla naturale scadenza contrattuale richiedendo una proroga di un singolo contratto di noleggio, a mezzo di richiesta per iscritto, alle seguenti condizioni:

- per un periodo massimo di 12 mesi rispetto alla data di scadenza naturale;
- senza modifica del chilometraggio previsto;

ovvero

- con rimodulazione del chilometraggio finale.

La GORI, prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

In caso di richiesta di modifica della durata del contratto di noleggio e/o chilometraggio totale, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, la proposta del nuovo canone mensile. In caso di mancata accettazione da parte della GORI della proposta del Fornitore il veicolo sarà restituito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conferma della mancata accettazione. In caso di mancata richiesta di modifica dei termini contrattuali o di non accettazione del nuovo canone il periodo di disponibilità del veicolo presso la GORI sarà fatturato al canone originale fino alla data di restituzione del veicolo stesso.

Art. 3 – Ammontare, durata e variazioni dell'accordo quadro

L'importo complessivo del presente accordo quadro ammonta ad euro **2.700.000,00** (euro duemilionesettecentomila/00).

Tale importo è stato calcolato utilizzando il canone attualmente pagato per le varie tipologie di autoveicoli sopra indicati, per i quantitativi degli stessi e per una durata di 24 mesi.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce delle attività eseguite sulla scorta dei singoli ordinativi di fornitura.

L'aggiudicazione avverrà in base al maggior ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nelle attività oggetto del presente accordo quadro non sussistono rischi interferenziali tra le attività del Fornitore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'accordo quadro.

Pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro, l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € 2.700.000,00, indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che l'importo dei costi della manodopera ammonta a circa € 405.000,00.

L'accordo quadro avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare le prestazioni previste nel progetto a base di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino ad un periodo di ulteriori 12 mesi e fino ad un importo di ulteriori € 1.350.000,00 euro.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4 - Documenti contrattuali

Si intende materialmente allegato al contratto per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Modulo “Offerta Economica” prodotto dall'appaltatore in sede di gara.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato.

Art. 5 - Cauzione definitiva - Copertura assicurativa

Il Fornitore è obbligato a costituire a favore della GORI, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Penali

In caso di ritardo non imputabile alla GORI, a forza maggiore, a caso fortuito, rispetto ai termini indicati per la consegna dei veicoli, nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla Stazione Appaltante una penale pari a € 15,00 per ciascun veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

1. In caso di ritardo non imputabile alla GORI, a forza maggiore, a caso fortuito, nelle fattispecie indicate al precedente paragrafo 2.2, rispetto alla seconda data di consegna dell'autoveicolo di cui al paragrafo 2.2, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla GORI una penale pari a € 15,00 per ciascun veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 15,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di mancata prestazione, non imputabile alla GORI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla GORI una penale pari a € 50,00 per ogni veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dalla GORI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del presente Capitolato, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, rispetto al termine di 48 ore, di cui all'art. 2.3 del presente Capitolato, per l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 25,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di ritardo, rispetto al termine di 5 giorni lavorativi, di cui all'art. 2.3 del presente Capitolato,

per la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria o risoluzione unilaterale del contratto di noleggio, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 25,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. In caso di emissione di fatture, non inerenti i canoni o ratei di canoni di noleggio, non preventivamente concordate tra le parti, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni documento emesso, di una penale pari a € 25,00 per oneri connessi alla gestione amministrativa di tali documenti. Non rientrano nella fattispecie gli addebiti per notifiche di sanzioni amministrative e conguagli chilometrici.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la GORI applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alle prescrizioni degli atti a base di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tutte le penali di cui al presente articolo, previa contestazione in contraddittorio, saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal primo pagamento utile successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto e/o risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo dell'appalto è a misura.

I canoni base di noleggio (comprensivi del costo dei servizi connessi), saranno dovuti dalla GORI al Fornitore a decorrere dal giorno del ritiro del veicolo e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi saranno pagati mensilmente dalla GORI previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a G.O.R.I. S.p.A., Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA); sulle stesse il fornitore dovrà riportare i seguenti dati essenziali e non esaustivi:

- In testata di fattura:
 - o Numero del contratto di riferimento;
 - o Numero CIG riferito al contratto;
 - o Riferimenti bancari per emissione bonifico;
- Nel corpo della fattura:
 - o Targa dell'autoveicolo noleggiato;
 - o Data iniziale e finale del noleggio;
 - o Periodo di addebito;
 - o Importo relativo al canone di noleggio;
 - o Importo relativo ai servizi connessi al noleggio.

La liquidazione della fattura avverrà a 60 gg. d.f.f.m.. La fattura dovrà essere emessa a cadenza mensile per tutti i contratti di noleggio attivi e dovrà fare riferimento ai soli canoni o ratei di canoni.

Qualsiasi altro tipo di addebito potrà essere fatturato solo previo accordo tra le parti fatto salvo per gli addebiti relativi ai conguagli chilometrici e rimborso spese per notifiche sanzioni amministrative.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva dell'impresa

attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile, tramite sito web, il download delle fatture emesse con le informazioni previste nel presente articolo, in formato “xlsx”. La GORI si riserva di poter richiedere, alla ditta aggiudicataria, modifiche al download per adeguare il tracciato delle informazioni necessarie, per il caricamento automatico dei dati, tramite gestore di flussi, nel sistema informativo gestionale in uso alla società.

Art. 8 - Sospensione dei servizi

In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dal Fornitore.

Art. 9 - Variazioni dei servizi assunti

Il Fornitore provvederà a qualsiasi sospensione o modifica, in aumento o diminuzione, dell'appalto a seguito di formale richiesta da parte della GORI. Le suddette sospensioni e/o modifiche comporteranno, l'aumento o la riduzione di quanto dovuto al Fornitore a titolo di pagamento dei servizi. Il Fornitore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di GORI, introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali.

Art. 10 - Subappalto, Cessione dei Crediti

Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Revisione prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 12 - Obbligazioni specifiche del fornitore

I veicoli verranno consegnati con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel presente Capitolato.

Il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali previste, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel presente Capitolato e negli ordinativi di fornitura.

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun ordinativo di fornitura e a svolgere le attività stabilite nel capitolato con le modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali prescritte.

Il Fornitore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ed in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'accordo quadro.

Il Fornitore dovrà curare che il proprio personale segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante le anomalie rilevate durante l'espletamento del servizio.

La GORI potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

Sarà obbligo del Fornitore adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l’incolumità del personale addetto alla prestazione stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che il Fornitore assumerà – con effetto liberatorio per la GORI – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o alle cose, anche se estranee all’oggetto dell’accordo quadro, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la GORI e il suo personale.

Il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l’esecuzione dei servizi relative alle leggi speciali sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Non sarà emesso alcun pagamento a favore del Fornitore se prima esso non avrà presentato alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle infrazioni accertate.

Art. 13 – Domicilio del Fornitore

Il Fornitore dovrà eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite fax, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie del Fornitore.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integrazioni, il Fornitore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, sono suscettibili di trattamento da parte della Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all’esecuzione dei servizi del presente accordo quadro.

La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti del Fornitore.

Art. 15 - Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e il Fornitore in relazione al presente accordo quadro, ognuna delle Parti comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 10 giorni dall’invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.

Art. 16 - Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che il Fornitore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto sarà comunicata al Fornitore con un

preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, i singoli contratti di noleggio già attivi, resteranno validi fino alla loro naturale scadenza salvo restituzione anticipata del veicolo per inutilizzabilità dello stesso (incidente, riparazione non conveniente ecc. su espresso giudizio del Fornitore).

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda i servizi oggetto del contratto di appalto, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ad un giorno.

Il contratto dovrà intendersi risolto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

1. qualora, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel presente Capitolato;
2. qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nel presente Capitolato o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nel presente Capitolato.

La GORI potrà risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:

3. mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata alla GORI, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, ed in assenza di messa a disposizione di veicolo provvisorio dello stesso segmento;
4. nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente Capitolato;
5. nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal presente Capitolato;
6. qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato relativamente al servizio di soccorso stradale.
7. furto;
8. danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
9. qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente.

Con la risoluzione totale dell'accordo quadro verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 18 - Osservanza di leggi e regolamenti

Il Fornitore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che sono e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i servizi, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si intendono automaticamente modificate e/o integrate da eventuali normative di settore entrate in vigore e/o applicabili successivamente alla pubblicazione del Bando di gara.

Art. 19 – Riservatezza dei dati

Il Fornitore, nell’ambito della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all’espletamento dell’accordo quadro, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 20 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, saranno a completo carico del Fornitore, ad eccezione dell’IVA, che sarà invece a carico della Stazione Appaltante.

Art. 21 – Norme applicabili

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto, tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato.